

Broker & Partner SI
Viale Stefano Franscini 40
6900 Lugano

T 091 913 84 40
F 091 913 84 59
broker_ti@vaudoise.ch

Signor
Vito Civello
"Pasta t'amo"
Piazza Muraccio 3
6600 Locarno

Business One
Polizza di assicurazione responsabilità civile

N° 3769431 2 2500

1/7

Disposizioni generali

Entrata in vigore	07.05.2021
Scadenza	31.05.2024
Rinnovo tacito	Sì
Genere della mutazione	Affare nuovo
Premio annuo	CHF 202.20
Bollo federale 5%	CHF 10.10
Premio annuo totale	CHF 212.30
Modo di pagamento	Pagabile in 1 volta, il 1 giugno di ogni anno

Le condizioni generali d'assicurazione vi sono state trasmesse con la proposta che avete firmato. Sono a vostra disposizione sul sito www.vaudoise.ch. Inoltre, avete la possibilità di richiederne un altro esemplare presso la vostra agenzia o al numero gratuito 0800 811 911.



Attività assicurata

- Attività NOGA	471105
- Descrizione	Piccoli esercizi (< 100 m2) Commercio al dettaglio non specializzato a predominanza alimentare (<100m2)

Elementi contrattuali

Gli elementi seguenti sono stati considerati per il calcolo dei premi :

- Salari AVS in CHF ossia la massa salariale ivi compresa quella degli indipendenti, soggetta ai contributi AVS, senza limiti di importo, ai sensi della definizione del salario determinante delle direttive AVS	48'000
- Cifra d'affari in CHF ossia la somma dei prodotti originata dalle merci vendute, dai beni fabbricati, dai servizi e dagli onorari forniti (IVA compresa)	200'000

Prestazioni assicurate

CGA	Somma d'assicurazione CHF	Franchigia CHF
-----	---------------------------------	-------------------

Responsabilità civile d'impresa

Copertura di base secondo CGA	A	5'000'000	200
-------------------------------	---	-----------	-----

Estensioni di copertura secondo le CP

Danni a cose affidate o lavorate * minimo CHF 500, massimo CHF 10'000		100'000	10% *
Estensione di copertura RC prodotti * minimo CHF 500, massimo CHF 10'000		100'000	10% *

Premio responsabilità civile d'impresa			202.20
---	--	--	---------------

Premio annuo			202.20
---------------------	--	--	---------------

Definizione delle somme d'assicurazione e delle franchigie

Somme d'assicurazione

Le somme d'assicurazione convenute nella polizza si intendono per evento. Tutti i danni e spese assicurati derivanti dalla stessa causa sono da considerarsi come uno solo e medesimo evento, a prescindere dalla quantità di danneggiati o di pretese. Queste somme d'assicurazione sono disponibili al massimo due volte per anno d'assicurazione.

Indennizzo

La somma d'assicurazione più elevata convenuta nella polizza costituisce il limite d'indennizzo massimo della Vaudoise anche se attività diverse sono assicurate nell'ambito di una sola e medesima polizza.

Franchigie

Le franchigie menzionate qua sopra sono franchigie per evento in caso di danni materiali e spese assicurati.

In caso di lesioni corporali, nessuna franchigia si applica.

Condizioni applicabili

Condizioni Generali	Assicurazione Responsabilità civile
Edizione	01.09.2018
Condizioni Particolari	N° 8557 - Danni a cose affidate o lavorate N° 8571 - Estensio di copertura RC prodotti

Condizioni particolari N° 8557, edizione 01.09.2018

Danni a cose affidate o lavorate

In modifica parziale dell'art. A3 cifra 10 CGA, l'assicurazione si estende ai danni causati a cose affidate, affittate o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.

In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch'esse considerate cose lavorate. In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o di interventi sugli elementi stabilizzanti o portanti, l'opera esistente è considerata quale oggetto dell'attività nel suo insieme e come cosa lavorata ai sensi della presente disposizione.

Non sono assicurate le pretese per danni:

- a oggetti di valore come gioielli, orologi, pellicce, quadri, tappeti, sculture, strumenti musicali, antichità e altri oggetti artistici il cui valore supera CHF 10'000.- ciascuno;
- a titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e perle non incastonate;
- a cose prese in leasing o affidate al solo scopo di essere trasportate;
- a cose provocati da un lavoro in serie eseguito in un atelier. Si considera lavoro in serie un'attività ripetitiva e standardizzata su oltre dieci cose identiche;
- a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette;
- economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.

Per quanto concerne le cose affidate per essere custodite, utilizzate, esposte o affittate, non sono assicurate le pretese per danni coperti da un'altra assicurazione.

Condizioni particolariN° 8571, edizione 01.09.2018

Estensione di copertura RC Prodotti

Le spese seguenti sono assicurate fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta in polizza:

- spese di richiamo
- spese di combinazione et miscela
- spese per il trattamento ulteriore

Spese di richiamo

1. A modifica parziale dell'art. A3, cifre 13 e 15 CGA, l'assicurazione si estende alle spese di richiamo del prodotto che lo stipulante ha messo sul mercato e che è in mano di terzi purché:
 - a) il richiamo sia necessario per evitare una lesione corporale o un danno materiale assicurato,
o
 - b) il richiamo sia richiesto dalle autorità competenti.
2. Sono assicurate le spese che la persona assicurata sostiene o che sono fatturate per:
 - a) il trasporto del prodotto, imballaggio incluso, dal destinatario alla persona assicurata o al luogo idoneo più vicino (p.es. commerciante, rivenditore, grossista, dettagliante, laboratori diversi ecc.) per poter procedere all'eliminazione del difetto, alla distruzione del prodotto o alla sua sostituzione;
 - b) il rinvio del prodotto riparato o sostitutivo, imballaggio incluso;
 - c) le spese sostenute per il viaggio di un dipendente dell'impresa assicurata o di un'altra persona mandata se è economicamente più conveniente di procedere direttamente dal destinatario all'eliminazione del difetto, alla distruzione o alla sostituzione del prodotto, invece del suo richiamo o ritiro al luogo idoneo. Le spese di viaggio includono trasporto, vitto, alloggio e gli stipendi pagati durante il periodo "improduttivo" del viaggio;
 - d) la distruzione del prodotto, purché quella sia assolutamente necessaria;
 - e) le spese legate all'ispezione, presso il destinatario o al luogo idoneo più vicino, dallo stipulante o da un'altra persona mandata, del prodotto del quale si è appurato che appartiene ad una partita difettosa (questo fatto deve essere stato provato);
 - f) la retribuzione della manodopera aggiuntiva arruolata per le operazioni di ritiro (richiamo).
3. Le spese che non sono menzionate qui sopra non sono coperte, in particolare:
 - a) il costo del prodotto di sostituzione;
 - b) le spese di ritiro (richiamo) d'un prodotto che non servono a evitare un danno materiale e/o una lesione corporale assicurata (resta riservato il caso d'un ritiro richiesto dalle autorità);
 - c) le perdite patrimoniali consecutive al ritiro (interruzione d'esercizio, mancato rispetto dei termini di consegna, calo della cifra d'affari, lesione dell'immagine, ecc.);
 - d) il ritiro (richiamo) consecutivo all'inosservazione intenzionale di disposizioni legali.
4. Se il ritiro pare necessario, lo stipulante è tenuto a:
 - a) informarne immediatamente la Vaudoise;
 - b) autorizzare tutte le investigazioni necessari per determinare le cause, l'ampiezza e le circostanze del sinistro dalla Vaudoise e/o eventuali esperti.

La decisione definitiva concernente un possibile ritiro e le misure da prendere debbono essere prese dallo stipulante e un rappresentante dalla Vaudoise a meno che una lesione corporale o un danno materiale non possa essere evitato che con un'azione immediata dallo stipulante. In caso di violazione di quest'obbligo contrattuale, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo d'indennizzo ai sensi dell'art. C5 CGA.

Spese di combinazione e miscela

Condizioni particolari (seguito)N° 8571, edizione 01.09.2018

1. In caso di combinazione, di miscela o di trattamento dei prodotti fabbricati o forniti dallo stipulante con merce o materiale di terzi, la copertura assicurativa si estende, a modifica parziale dell'art. A3 CGA, cifre 11 e 13 CGA, alla responsabilità civile legale per i reclami dovuti alla difettosità delle cose di un terzo (anche in assenza di danno fisico).

Si tratta delle pretese riguardanti:

- le spese per la fabbricazione del prodotto finito, a eccezione del prezzo pagato per il prodotto difettoso dello stipulante;
- le spese a posteriori per il miglioramento, necessario dal punto di vista giuridico ed economico, del prodotto finito. La Vaudoise non corrisponde i danni in proporzione alla differenza tra il prezzo pagato per il prodotto fornito e il prezzo di vendita che si sarebbe potuto richiedere per il prodotto finito se la fornitura fosse stata esente da difetti;
- altri danni economici riconducibili al fatto che il prodotto finito non può essere venduto o può esserlo solo a prezzi ridotti. La Vaudoise non corrisponde i danni in proporzione alla differenza tra il prezzo pagato per il prodotto fornito e il prezzo di vendita che si sarebbe potuto richiedere per il prodotto finito se la fornitura fosse stata esente da difetti.

L'elenco qui sopra è esauriente.

La Vaudoise si riserva il diritto di rimborsare ai terzi, invece delle prestazioni summenzionate, l'importo totale del prezzo di vendita dei prodotti intermedi e finiti, previa deduzione del valore della merce fornita dallo stipulante e del valore dei prodotti intermedi e finiti difettosi.

Non sussiste danno dovuto alla combinazione e alla miscela ai sensi della presente disposizione quando una separazione è possibile ed economicamente accettabile senza pregiudicare in modo essenziale la cosa del terzo e quando si tratta di spese per l'eliminazione, lo smontaggio o lo sgombrò di cose difettose o inadatte all'impiego per il quale erano previste (spese di smontaggio), come pure di spese per il successivo montaggio, l'installazione o la posa di cose esenti da difetti e corrispondenti agli scopi alle quali erano destinate (spese di montaggio).

2. Non sono assicurate:

- le pretese del cliente dello stipulante d'assicurazione e di altri clienti in seguito alle perdite patrimoniali causate da una perdita di produzione;
- le spese di richiamo o di ritiro di prodotti difettosi.

Spese per il trattamento ulteriore

A modifica parziale dell'art. A3, cifre 11 e 13 CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile legale per le spese di terzi derivanti dalla trasformazione o dal trattamento successivo di un prodotto difettoso - senza che si verifichino miscele, combinazioni e trattamenti con altri prodotti - nella misura in cui il prodotto trasformato o trattato è invendibile e purché queste spese non servano a eliminare il difetto del prodotto stesso o al suo miglioramento a posteriori.

Le spese assicurate di cui sopra sono le spese di fabbricazione del terzo, a eccezione del prezzo pagato per il prodotto difettoso dello stipulante d'assicurazione.

Se la difettosità del prodotto fornito dallo stipulante d'assicurazione provoca una riduzione del prezzo del prodotto finito, la Vaudoise rimborsa, invece delle spese, il mancato guadagno subito dal terzo in seguito alla riduzione del prezzo. La Vaudoise non corrisponde i danni in proporzione alla differenza tra il prezzo pagato per il prodotto fornito e il prezzo di vendita che si sarebbe potuto richiedere per il prodotto finito se la fornitura fosse stata esente da difetti.

Condizioni particolari (seguito)

N° 8571, edizione 01.09.2018

Se il difetto che rende invendibile il prodotto o lo rende vendibile solo a prezzo ridotto può essere eliminato o attenuato con un miglioramento economicamente accettabile, la Vaudoise assume le spese di tale miglioramento. La Vaudoise non corrisponde i danni in proporzione alla differenza tra il prezzo pagato per il prodotto fornito e il prezzo di vendita che si sarebbe potuto richiedere per il prodotto finito se la fornitura fosse stata esente da difetti.

L'elenco qui sopra è esauriente.

Abbreviazioni

CGA	Condizioni Generali d'Assicurazioni
CP	Condizioni Particolari

Condizioni valide per l'intero contratto

Condizioni Particolari	N° 8504 - Clausola Broker
------------------------	---------------------------

Condizioni particolari

N° 8504, edizione 01.03.2016

Clausola broker

La società CONFINA PRO SAGL, broker munito di mandato, si incarica delle relazioni mutue tra lo stipulante e la Vaudoise. È quindi abilitata a ricevere ogni richiesta dalle parti e si impegna a trasmetterle seduta stante alla Vaudoise, rispettivamente allo stipulante.

Ogni informazione è considerata pervenuta allo stipulante o alla Vaudoise a partire dal momento in cui è stata ricevuta dal broker.

Se una richiesta è legata a una scadenza, tale scadenza è considerata rispettata con la ricezione tempestiva da parte del broker.

Un'eventuale diffida viene indirizzata direttamente allo stipulante, con copia al broker.

Losanna, il 25 maggio 2021

Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi con le convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato (Art. 12 della Legge federale sul contratto d'assicurazione).

VAUDOISE GENERALE
Compagnia di Assicurazioni SA



J.-D. Laffely
Direttore generale



Ch. Lager
Direttore